



Ordine dei Geologi della Calabria

via De Filippis, 320 – 88100 Catanzaro – tel. 0961/770011 – fax 0961/772907

e-mail: info@ordinegeologicalabريا.it – www.ordinegeologicalabريا.it - PEC: segreteria@geologicalabريا.com

Catanzaro, lì 30/04/2019

Prot. N. 561/2019/OUT

AGLI ISCRITTI
ALL'ORDINE GEOLOGI DELLA CALABRIA

Circolare n° 03/2019

Oggetto: Obblighi di informazione ai sensi della Legge 4 agosto 1984 n. 464 e quadro sanzionatorio

Si informano gli iscritti che continuano a pervenire notizie circa la comminazione di sanzioni ai committenti, esecutori e referenti tecnici (geologi) da parte dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) - Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, per l'inosservanza della Legge n. 464 del 4 agosto 1984 (http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicita-legale/adempimenti-di-legge/trasmissione-informazioni-legge-464-84/legge464_84.pdf).

Si ricorda che tale disposto normativo stabilisce che *"chiunque intenda eseguire nel territorio della Repubblica studi ed indagini, a mezzo di scavi, pozzi, perforazioni e rilievi geofisici, per ricerche idriche o per opere di ingegneria civile, al di sotto di trenta metri dal piano di campagna ovvero a mezzo di gallerie sub-orizzontali o inclinate di lunghezza superiore ai duecento metri, deve darne comunicazione al Servizio Geologico d'Italia-Dipartimento Difesa del Suolo (ISPRA)..."*.

L'art. 2 della stessa Legge stabilisce, inoltre, che qualora il Servizio Geologico ne facesse richiesta, il professionista è obbligato a comunicare anche i risultati di indagini che non rientrano nei parametri sopra citati.

Inoltre l'ISPRA al link <http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicita-legale/adempimenti-di-legge/trasmissione-informazioni-legge-464-84/Legge464quesiti.pdf> chiarisce tutta una serie di casistiche tipo, raccomandando l'invio della comunicazione di inizio indagine (Modello 1) nei trenta giorni precedenti l'inizio dei lavori programmati e l'invio di quella di fine indagine entro e non oltre 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Nel caso d'indagini condotte a mezzo di perforazioni, la comunicazione di fine indagine deve essere redatta su Modello 4 e deve contenere i dati tecnici della perforazione. La stratigrafia deve essere redatta obbligatoriamente da un Geologo. Inoltre viene raccomandato di comunicare eventuale sospensione e ripresa dei lavori utilizzando gli appositi modelli (Mod. 2 e Mod. 3).



Ordine dei Geologi della Calabria

via De Filippis, 320 – 88100 Catanzaro – tel. 0961/770011 – fax 0961/772907

e-mail: info@ordinegeologicalabria.it – www.ordinegeologicalabria.it - PEC: segreteria@geologicalabria.com

Sempre in tale documento, cui si rimanda per la completa trattazione di tutte le casistiche rilevate, viene chiarito che le sanzioni previste dalla legge 464/84 sono applicabili anche nel caso di autodenuncia di pozzi preesistenti (sanatoria).

Per maggiori informazioni si consiglia di consultare la pagina del sito web ISPRA: <http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicita-legale/adempimenti-di-legge/trasmissione-informazioni-legge-464-84/>

Il Presidente

Alfonso Aliperta

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.LGS. 39/1993)

